

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2961 del 10/06/2022
Oggetto	Rilascio concessione per occupazione aree del demanio della Navigazione sulla sponda sinistra del Canale Navigabile in Comune di Comacchio (FE) per uso ormeggio di due strutture galleggianti polifunzionali adibite a punto di guardiania e prima lavorazione di molluschi bivalvi e per preingrasso del seme al Tre Ponti Consorzio Cooperativo della Pesca Scarl - Postazione n. 17 - Pratica FE11T0049
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3118 del 09/06/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dieci GIUGNO 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la Delibera di Giunta Regionale 4 maggio 2018 n. 639 che fornisce le nuove direttive per la gestione del Demanio della Navigazione Interna; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la D.D.G. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia; la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna; la D.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

PRESO ATTO che:

- il Sig. Pozzati Davide, C.F. PZZDVD68M08C912A, Legale Rappresentante della ditta Tre Ponti Consorzio Cooperativo della Pesca Scarl, con sede a Porto Garibaldi (FE) in via Volturno 15 nel Comune di Comacchio, P.IVA 01536930389, con istanza presentata allo Sportello Unico del Comune in data 05/07/2011 (pratica SUAP 262/2011), ha chiesto la concessione per occupazione di aree demaniali in un tratto in sinistra idraulica del Canale Navigabile, catastalmente ubicate sulla part. 7 e acqua pubblica del Foglio 56 del Comune di Comacchio, per uso ormeggio di due strutture galleggianti adibite a punto di guardiania e prima lavorazione di molluschi bivalvi vivi e per preingrasso del seme, dotate di passerella d'accesso, n. 4 posti per ormeggio imbarcazioni di servizio e scaletta lignea di accesso sulla rampa arginale per complessivi 367,80 mq, codice pratica FE11T0049;
- il SUAP del Comune di Comacchio con nota Prot. n. 51843 del 26/10/2011 comunica al Richiedente che il procedimento della pratica n. 262/2011 è sospeso allegando la nota del Comune del 18/10/2011, Pg. 50566, che sospende tutti i procedimenti analoghi fino alla redazione di un apposito strumento di pianificazione comunale;
- il Comune di Comacchio, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 346 del 15/12/2015, ha approvato il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica per la disciplina delle strutture polifunzionali galleggianti nelle acque interne del Comune di Comacchio concesse per la molluschicoltura, che identifica la postazione in oggetto con il n. 17 e che di fatto norma le modalità di insediamento, di costruzione, di adeguamento e l'utilizzo di tali strutture nei canali già oggetto di concessione per l'attività di molluschicoltura;
- il SUAP del Comune di Comacchio ha inviato, in data 10/02/2018, la documentazione integrativa presentata dal Tre Ponti Consorzio Cooperativo della Pesca Scarl, assunta al protocollo n. PGFE/2018/2194 del 22/02/2018 che modifica ed integra la precedente istanza;

DATO ATTO CHE:

- la ditta Tre Ponti Consorzio Cooperativo della Pesca Scarl, con sede a Porto Garibaldi (FE), è titolare della concessione FE11T0044, rilasciata in data 17/08/2015 dal Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa della Regione Emilia-Romagna, per occupazione di aree del demanio idrico per svolgere l'attività di molluschicoltura in vari tratti dei Canali adduttori alle Valli di Comacchio, tra cui il Canale Navigabile afferente solo catastalmente alle stesse aree e non incompatibile;
- l'istanza presentata è stata pubblicata sul BURERT n. 25 del 23/01/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- l'area oggetto di concessione ricade all'interno della perimetrazione definita dal Piano Territoriale della Stazione "Centro Storico di Comacchio" del Parco Regionale del Delta del Po e che tale area ricade inoltre all'interno del perimetro del Sito di Interesse Comunitario, nonché Zona di Protezione Speciale IT4060002 "Valli di Comacchio";

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con Nulla osta idraulico Det. dirigenziale n. 314 del 04/02/2019, registrata al PG/2019/21090 del 08/02/2019;
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, con Provvedimento n. 220 del 25/09/2017, registrato al PG/2019/25704 del 18/02/2019;
- Comune di Comacchio con parere del 25/03/2019 registrato al PG/2019/47332 nella stessa data;
- Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ferrara della Regione Emilia-Romagna con parere del 07/05/2019 registrato al PG/2019/72013 nella stessa data;

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione

CONSIDERATO che, sulla base dell'istruttoria esperita e dei pareri raccolti, l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie e quanto dovuto per l'occupazione pregressa fino al 31/12/2021;
- il canone per l'annualità 2022 pari a euro 1.142,83;
- a titolo di deposito cauzionale la somma pari a euro 1.142,83 in data 31/05/2022.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta Tre Ponti Consorzio Cooperativo della Pesca Scarl, con sede a Porto Garibaldi (FE) in via Volturmo 15 nel Comune di Comacchio, P.IVA 01536930389, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio della Navigazione sulla sponda sinistra del Canale Navigabile Migliarino – Porto Garibaldi di complessivi 367,80 mq in Comune di Comacchio (FE), catastalmente ubicate sulla part. 7 e acqua pubblica del Foglio 56 dello stesso Comune, come risulta dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente, per uso ormeggio di due strutture galleggianti polifunzionali adibite a punto di guardiania e prima lavorazione di molluschi bivalvi vivi e per preingrasso del seme, dotate di passerella d'accesso, n. 4 posti per ormeggio imbarcazioni di servizio e scaletta lignea di accesso sulla rampa arginale (identificata con il n. 17 rispetto al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica per la disciplina delle strutture

polifunzionali galleggianti nelle acque interne del Comune di Comacchio) - codice pratica FE11T0049;

2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2027**, specificando che la data di scadenza potrà essere modificata da questo Servizio nel caso in cui il Tre Ponti Consorzio Cooperativo della Pesca Scarl non sia più titolare della concessione FE11T0044, rilasciata in data 17/08/2015, per l'occupazione di aree del demanio idrico per svolgere l'attività di molluschicoltura in vari tratti dei Canali adduttori alle Valli di Comacchio, in particolare per il Canale Navigabile;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 06/06/2022 (PG/2022/95629 del 09/06/2022);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 1.142,83 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 1.142,83 euro;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria

ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla ditta Tre Ponti Consorzio Cooperativo della Pesca Scarl, P.IVA 01536930389, con sede legale nel Comune di Comacchio (FE) - cod. pratica FE11T0049.

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Canale Navigabile Migliarino – Porto Garibaldi, individuata catastalmente sulla part. 7 e acqua pubblica del Foglio 56 del Comune di Comacchio (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 367,80, è destinata ad uso ormeggio di due strutture galleggianti polifunzionali (identificata con il n. 17 rispetto al P.U.A. di iniziativa pubblica per la disciplina delle strutture polifunzionali galleggianti nelle acque interne del Comune di Comacchio), adibite a punto di guardiania e prima lavorazione di molluschi bivalvi vivi e per preingrasso del seme, dotate di passerella d'accesso, n. 4 posti per ormeggio imbarcazioni di servizio e scaletta lignea di accesso sulla rampa arginale.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno 2022 è fissato pari a 1.142,83 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni

anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1.142,83 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2027**.
2. La data di scadenza potrà essere modificata da questo Servizio nel caso in cui il Tre Ponti Consorzio Cooperativo della Pesca Scarl non sia più titolare della concessione FE11T0044, rilasciata in data 17/08/2015, per l'occupazione di aree del demanio idrico per svolgere l'attività di molluschicoltura in vari tratti dei Canali adduttori alle Valli di Comacchio, in particolare per il Canale Navigabile.
3. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla

concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici. Inoltre deve apporre e mantenere sempre visibile, per tutta la durata della concessione, sul lato di accesso alla struttura galleggiante un foglio plastificato riportante gli estremi ed i riferimenti del presente atto concessorio (tabella di concessione).
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la

Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

**ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO E
DALL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - DELTA DEL PO**

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 314 del 04/02/2019, registrata al PG/2019/21090 del 08/02/2019, dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno Volano:

- 1. Il presente nulla osta è relativo all'occupazione di spazio acqueo della superficie di complessiva di m² 357,80, dei quali m² 137,00 con strutture galleggianti, m² 220,80 di spazio acqueo necessario all'attività e area di pertinenza a terra costituita da scalette di accesso al galleggiante, appoggiate all'argine sinistro del canale Navigabile Migliarino-Porto Garibaldi, il tutto come indicato negli elaborati grafici presentati che sono parte integrante del presente atto.*
- 2. L'area interessata dall'occupazione è ubicata catastalmente alla part. 7 (demanio idrico) e acqua pubblica del fg. 56 del Comune di Comacchio.*
- 3. Le caratteristiche e dimensioni dell'area richiesta devono essere conformi a quanto dichiarato nella domanda di rilascio della concessione e degli elaborati allegati. Il Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che l'uso dello spazio acqueo dovesse provocare a terzi; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia Regionale. Ogni modifica alla destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.*
- 4. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il libero accesso e transito nell'area del personale e dei mezzi di questa Agenzia Regionale per l'attività di controllo e*

sorveglianza e di manutenzione della via d'acqua e delle relative pertinenze, nonché alle Imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le Imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

- 5. Il Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione dello spazio acqueo richiesto eseguendo la necessaria manutenzione onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici e della navigazione.*
- 6. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.*
- 7. Il Richiedente dovrà riparare prontamente qualsiasi danno venisse arrecato alle opere idrauliche esistenti per la presenza e l'uso del galleggiante autorizzato.*
- 8. Il Richiedente dovrà assolutamente evitare gli ancoraggi, o corpi morti verso fiume; eventuali legature dovranno essere fatte verso la sponda.*
- 9. E' necessario assicurarsi che l'ormeggio del galleggiante avvenga senza che lo stesso possa in alcun modo intralciare la libera navigazione nel canale Navigabile.*
- 10. Il Richiedente dovrà effettuare la manutenzione ordinaria della sommità dell'argine che inevitabilmente dovrà percorrere per raggiungere la propria struttura, sia che il Richiedente ne ravveda la necessità sia che venga ordinata da questo Servizio. Resta inteso che le spese per la manutenzione ordinaria della sommità arginale saranno carico del Richiedente.*
- 11. Nel caso di diniego della concessione o qualora intervenga la revoca della stessa il Richiedente dovrà provvedere al completo allontanamento di eventuali materiali posati nello spazio acqueo concessi, ed al ripristino della situazione preesistente.*
- 12. E' assolutamente vietato utilizzare le aree e lo spazio acqueo che verranno concessi per usi diversi da quelli per il quale viene accordata la concessione.*

13. *Dovranno essere rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni circa le modalità di utilizzo dell'area e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al Richiedente, o ai tecnici dallo stesso incaricati.*
14. *L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. Questa Agenzia Regionale non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. Gli eventuali lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati all'uso richiesto sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*
15. *L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
16. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere all'amministrazione concedente (A.R.P.A.E.) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa di indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale con l'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.*
17. *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.*

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Provvedimento n. 220 del 25/09/2017,

registrato al PG/2019/25704 del 18/02/2019, dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità –

Delta del Po:

1. *lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto dovrà avvenire in base alle norme di legge, è vietato l'abbandono nell'ambiente;*
2. *dovrà essere prevista una schermatura delle fonti luminose e rumorose previste sulla struttura polifunzionale di cui alla presente istanza;*
3. *è vietata qualsiasi modifica morfologica delle aree interessate dall'installazione delle strutture galleggianti di cui alla presente istanza, ogni eventuale necessità della ditta proponente che comporti modifica dello stato dei luoghi dal punto di vista morfologico idraulico o vegetazionale dovrà essere oggetto di specifiche valutazioni, per quanto di competenza;*
4. *si vieta il taglio/eliminazione della vegetazione ripariale e di quella posta nelle aree limitrofe agli eventuali pontoni per lavorazione guardiania sbarco, se non preventivamente autorizzate dai soggetti competenti;*
5. *le lavorazioni, nel periodo riproduttivo della fauna selvatica (1 marzo – 31 luglio di ogni anno), dovranno essere particolarmente rispettose, riducendo ulteriormente, per quanto possibile l'inquinamento acustico e luminoso;*
6. *si vieta la realizzazione di ulteriori opere ed interventi, se non previamente autorizzate;*
7. *dovrà essere specificato e registrato puntualmente il numero di imbarcazioni adibite all'attività di molluschicoltura per ciascuna cooperativa consociata al Consorzio Tre Ponti, che dovrà essere mantenuto sempre visibile;*
8. *in merito alle eventuali perdite di materiali inquinanti quali vernici, oli e carburanti e quant'altro utilizzato nelle lavorazioni, si prescrive la puntuale revisione di tutte le strumentazioni e dei motori utilizzati, nonché la dotazione dei punti di lavorazione/sbarco e dei punti di guardiania dei presidi minimi di intervento in caso di verificarsi di incidenti e sversamenti nell'ambiente dei suddetti materiali (pad e rotoli adsorbenti per idrocarburi);*

9. *sia previsto il rispetto delle Misure Generali di Conservazione stabilite dalla Regione Emilia Romagna con DGR 79/2018, delle Misure Specifiche stabilite dall'Ente di Gestione e del Piano di Gestione del SIC ZPS IT4060002 Valli di Comacchio.*

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi/autorizzazioni occorrenti, in relazione alle attività e/opere da realizzare. In caso di eventuale diniego di tali autorizzazioni sarà dichiarata la decadenza della concessione.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e della DGR 639/2018 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.